



Riunione del 4 giugno 2014

**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE  
COMUNICATO UFFICIALE N 52**

Sono presenti: - Avv. Thomas Martone - Presidente  
- Avv. Antonio Amato - Vice Presidente - Estensore  
- Avv. Andrea Ordine - Componente

**45.13.14 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:**  
- **ACDS Sport Lab Volley Carini in persona del Presidente p.t.**  
- **Sig. Vincenzo Mannino n.q. Presidente della ACDS Sport Lab Volley Carini,**

Con relazione ex art. 72 R.G. la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73 II comma R.G. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

- **MANNINO Vincenzo:** *“nella qualità di Presidente del sodalizio ACDS Sport Lab Volley, per aver effettuato, in violazione degli artt. 16 e 18 Statuto Fipav, il tesseramento dell'atleta minore Salvatore Mannino, senza aver così garantito l'autenticità e la completezza dei dati ovvero con totale assenza sul modulo preposto della firma del citato atleta e/o del genitore esercente la patria potestà;*
- **ACDS Sport Lab Volley Carini:** *“In persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, per i fatti contestati al proprio Presidente, ex art. 55, n. 3 lett. A), R.G. e 2 RAT”.*

La CGN deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per il 04 Giugno 2014, dove alla presenza del rappresentante della Procura, nessuno era presente per gli incolpati.



## **La Commissione Giudicante Nazionale**

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione della Procura Federale che insiste nelle richieste formulate nella relazione ex art. 72 lett. c) R.G.;

### **PREMESSO CHE**

La fattispecie all'esame trae origine dalla comunicazione del 20/01/2014 inviata alla Procura Federale dall'Ufficio Tesseramento FIPAV, nella quale veniva rilevato che l'atleta minore Salvatore Mannino, unitamente all'esercente la potestà genitoriale, avevano fatto pervenire una comunicazione, in data 28/12/2013, a mezzo della richiedevano la revoca dell'omologa del primo tesseramento alla ACDS Sport Lab Volley Carini, per non aver mai sottoscritto il relativo modulo alla predetta società.

L'Ufficio Tesseramento, rilevato che agli atti risultava comunque effettuato, in data 01/10/2013, il primo tesseramento *on line* del suddetto atleta, revocava l'omologa del tesseramento alla ACDS Sport Lab Volley Carini perché effettuato in aperta violazione delle norme vigenti, trasmettendo gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

Tutto ciò premesso, la Commissione Giudicante Nazionale

### **OSSERVA**

Preliminarmente si ritiene opportuno precisare che l'incolpato Vincenzo Mannino è stato correttamente invitato a partecipare al presente giudizio tramite raccomandata A.R. n. 149051796763 all'indirizzo risultante dall'anagrafica Fipav. Nel merito, si ritiene che le circostanze poste a fondamento dell'odierno procedimento sono documentalmente provate e la condotta contestata è stata assunta in violazione delle norme federali sul tesseramento.

Considerato, infatti, che gli addebiti mossi nei confronti degli incolpati trovano fondamento nelle norme di affiliazione e tesseramento FIPAV che prevedono in capo ai Presidenti dei sodalizi che chiedono il primo tesseramento l'obbligo di verificare la completezza e l'autenticità delle sottoscrizioni degli atleti sui relativi moduli, ovvero di chi ne esercita la potestà genitoriale in caso di minori, prima dell'inoltro in via telematica.

Ritenuto, peraltro, che l'esposto inviato direttamente dall'atleta unitamente all'esercente la potestà genitoriale, evidenzia la assoluta mancanza di volontà ed autorizzazione al suddetto primo tesseramento e che la negligente condotta posta in essere dagli incolpati, pertanto, è meritevole di adeguata sanzione disciplinare perché assunta in palese violazione delle suddette norme.



**P.Q.M.**

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico del tesserato Vincenzo MANNINO la sanzione della sospensione da ogni attività federale per gg. 60 ed a carico del sodalizio ACDS Sport Lab Volley Carini, in persona del suo Presidente p.t., la sanzione della multa di €. 150,00.

**IL PRESIDENTE**  
Avv. Thomas Martone

Roma, 4 luglio 2014